



*C.A.I.  
SottoSottosezione di Collio V.7.  
Piazza Zanardelli 24  
Collio V.7.*



## STATUTO DELLA SOTTOSOTTOSEZIONE

13 Ottobre 2018

# INDICE

<b>1. TITOLO I</b>	<b>4</b>
1.1. DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	4
1.1.1. Art. 1 – Denominazione e durata	4
1.1.2. Art. 2 – Natura	4
1.2. SCOPI E FUNZIONI	4
1.2.1. Art. 3 – Scopi	4
1.2.2. Art. 4 – Locali - Sede	5
<b>2. TITOLO II</b>	<b>5</b>
2.1. SOCI	5
2.1.1. Art. 5 – Soci	5
2.1.2. Art. 6 – Ammissione	5
2.1.3. Art. 7 – Quota ammissione	6
2.1.4. Art. 8 – Durata	6
2.1.5. Art. 9 – Dimissioni	6
2.1.6. Art. 10 – Perdita della qualità di socio	7
2.1.7. Art. 11 – Sanzioni disciplinari	7
2.1.8. Art. 12 – Ricorsi	7
<b>3. TITOLO III</b>	<b>7</b>
3.1. SEZIONI	7
3.1.1. Art. 13 – Organi della Sottosezione	7
3.2. ASSEMBLEA DEI SOCI	7
3.2.1. Art. 14 – Assemblea	7
3.2.2. Art. 15 – Convocazione	8
3.2.3. Art. 16 – Partecipazione	8
3.2.4. Art. 17 – Presidente e segretario dell’assemblea	8
3.2.5. Art. 18 – Deliberazioni	8
3.3. CONSIGLIO DIRETTIVO	9
3.3.1. Art. 19 – Composizione e funzioni	9
3.3.2. Art. 20 – Durata e scioglimento	10
3.3.3. Art. 21 – Convocazione	10
3.3.4. Art. 22 – Modalità di convocazione	10
3.4. REGGENTE	11
3.4.1. Art. 23 – Compiti e nomina del Reggente	11
3.5. TESORIERE E SEGRETARIO	11
3.5.1. Art. 24 – Compiti del tesoriere	11
3.5.2. Art. 25 – Compiti del segretario	11
3.6. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11
3.6.1. Art. 26 – Composizione e durata	12
<b>4. TITOLO V</b>	<b>12</b>
4.1. CARICHE SOCIALI	12
4.1.1. Art. 27 – Condizioni di eleggibilità	12
<b>5. TITOLO V</b>	<b>13</b>
5.1. COMMISSIONI GRUPPI E SCUOLE	13
5.1.1. Art. 28 – Commissioni, gruppi e scuole	13
<b>6. TITOLO VI</b>	<b>13</b>
6.1. :PATRIMONIO	13
6.1.1. Art. 30 – Patrimonio	13
<b>7. TITOLO VII</b>	<b>13</b>

7.1.	AMMINISTRAZIONE .....	13
7.1.1.	Art. 31 - <i>Esercizio sociale</i> .....	13
<b>8.</b>	<b>TITOLO VIII - .....</b>	<b>14</b>
8.1.	CONTROVERSIE .....	14
8.1.1.	Art. 32 - <i>Tentativo di conciliazione</i> .....	14
8.1.2.	Art. 33 - <i>Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano</i> .....	14

# **1. Titolo I –**

## **1.1. Denominazione – Sede - durata**

### **1.1.1. Art. 1 – Denominazione e durata**

E' costituita, con sede legale in Collio V.T. (BS) Piazza Zanardelli 24, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sottosezione di Collio V.T." con sigla "CAI - Sottosezione di Collio V.T.", struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale Lombardo del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### **1.1.2. Art. 2 – Natura**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

## **1.2. Scopi e funzioni**

### **1.2.1. Art. 3 – Scopi**

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleo- logiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci

dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleo-logiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

#### **1.2.2. Art. 4 – Locali - Sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Reggente.

## **2. Titolo II**

### **2.1. Soci**

#### **2.1.1. Art. 5 – Soci**

Sono previste le seguenti categorie di Soci benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sottosezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sottosezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sottosezione stessa.

#### **2.1.2. Art. 6 – Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sottosezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo della Sottosezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

### **2.1.3. Art. 7 - Quota ammissione**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sottosezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale.

Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sottosezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

### **2.1.4. Art. 8 - Durata**

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sottosezione del CAI, se non da questi autorizzate.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sottosezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

### **2.1.5. Art. 9 - Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sottosezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione o Sottosezione.

Il trasferimento da una Sezione o Sotto Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

#### **2.1.6. Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

#### **2.1.7. Art. 11 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

#### **2.1.8. Art. 12 - Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sottosezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **3. Titolo III –**

#### **3.1. Sezioni**

##### **3.1.1. Art. 13 - Organi della Sottosezione**

Sono organi della Sottosezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Reggente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **3.2. Assemblea dei soci**

##### **3.2.1. Art. 14 - Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sottosezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione;
- elegge il consiglio direttivo della sottosezione
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sottosezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati, così come deliberato dalla Sezione di appartenenza.

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Reggente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sottosezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura; tali modifiche non possono essere in contrasto con lo statuto della sezione di appartenenza;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 20% dei Soci (oppure 30 soci), aventi diritto al voto.

### **3.2.2. Art. 15 - Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sottosezione oppure da almeno 20% dei Soci (oppure 30 soci), Soci maggiorenni della Sottosezione.

### **3.2.3. Art. 16 - Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n.2 deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

### **3.2.4. Art. 17 - Presidente e segretario dell'assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

### **3.2.5. Art. 18 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito.



Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sottosezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

### **3.3. Consiglio direttivo**

#### **3.3.1. Art. 19 - Composizione e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sottosezione e si compone di numero 10 componenti, più il Reggente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione;
- redige, ed eventualmente aggiorna lo statuto della Sottosezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sottosezione
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto della Sotto Sezione;

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Reggente, il Vice Reggente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

### **3.3.2. Art. 20 - Durata e scioglimento**

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 2 riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **3.3.3. Art. 21 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Reggente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Reggente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

### **3.3.4. Art. 22 - Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Reggente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Reggente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Reggente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sottosezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Reggente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Reggente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

## **3.4. Reggente**

### **3.4.1. Art. 23 - Compiti e nomina del Reggente**

Il Reggente della Sottosezione è il rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- Sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sottosezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Reggente della Sottosezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sottosezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Reggente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sottosezione.

## **3.5. Tesoriere e Segretario**

### **3.5.1. Art. 24 - Compiti del tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sottosezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Reggente.

### **3.5.2. Art. 25 - Compiti del segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione.

## **3.6. Collegio dei revisori dei conti**

### **3.6.1. Art. 26 – Composizione e durata**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sottosezione.

E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sottosezione non inferiore a due anni sociali completi.

Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Reggente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- L'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sottosezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sotto Sezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
- Il bilancio consuntivo e preventivo verrà, successivamente al controllo dei revisori dei conti, consegnato alla sezione di appartenenza.

## **4. Titolo V:**

### **4.1. Cariche Sociali**

#### **4.1.1. Art. 27 – Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club

Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

## **5. Titolo V –**

### **5.1. Commissioni Gruppi e Scuole**

#### **5.1.1. Art. 28 – Commissioni, gruppi e scuole**

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sottosezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

## **6. Titolo VI**

### **6.1. : Patrimonio**

#### **6.1.1. Art. 30 – Patrimonio**

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate Sociali sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali;
- dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici;
- da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sottosezione stessa.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

## **7. Titolo VII –**

### **7.1. Amministrazione**

#### **7.1.1. Art. 31 – Esercizio sociale**

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Reggente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sottosezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sotto Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sottosezione.

I Soci della Sotto Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sottosezione.

## **8. Titolo VIII –**

### **8.1. Controversie**

#### **8.1.1. Art. 32 – Tentativo di conciliazione**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

#### **8.1.2. Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione.

Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sottosezione di Collio V.T. del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 13-10-2018

Il Reggente della Sottosezione

.....

Il Presidente dell'assemblea

.....